

**Consiglio Regionale del Piemonte**

Settore Segreteria

**LA NUOVA LEGISLAZIONE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY.
PROBLEMI APPLICATIVI**

Osservatorio legislativo interregionale

Ancona, 3-4 aprile 1997

a cura di Aurelia Jannelli e Laura Matteo

Coordinamento di Maria Rovero

Indice

1. Problematiche	pag. 2
2. Il titolare: individuazione	pag. 3
3. Responsabili e incaricati del trattamento: loro individuazione	pag. 6
4. Conseguenze della legge in caso di outsourcing, disaster recovery	pag. 9
5. Trattamento dei dati personali. Procedimento	pag. 9
6. Trattamento dei dati sensibili: richiesta di consenso	pag. 13
7. Sistemi di sicurezza	pag. 14
8. Responsabilità: le sanzioni penali e amministrative	pag. 15
--	
Conclusioni	pag. 16
Schede riassuntive della legge	pag. 18

1. Problematiche

La legge n.675 del 31 dicembre 1996 "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*" trova il suo fondamento nell'art.4 della Convenzione europea di Strasburgo n.108/91 e nella direttiva comunitaria 95/46/CE, in attuazione dell'Accordo di Schengen del 1985.

La legge 675/96 è di particolare interesse e rilevanza per le Regioni, e in generale per le pubbliche amministrazioni, in quanto incide direttamente nella gestione delle informazioni e del trattamento dei dati personali.

L'obiettivo che si tende a perseguire è il pieno riconoscimento del diritto alla riservatezza, alla identità personale ed alla "autodeterminazione" informativa, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche.¹

E' indubbio che tale legge non possa essere calata già solo all'interno dell'ordinamento amministrativo senza difficoltà interpretative ed applicative.

Peraltro lo stesso legislatore ha riservato alla legge un periodo di "rodaggio", al quale potranno far seguito le integrazioni e le correzioni che si dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i principi e per assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.

Infatti già prima dell'entrata in vigore della legge 675/96, fissata per l'8 maggio 1997², il Governo, con la legge n.676/96, è stato delegato ad emanare decreti legislativi "*recanti disposizioni integrative della*

¹ La Direttiva 95/46/CE ha per oggetto esclusivamente la tutela dei dati personali concernenti le persone fisiche. La legge italiana invece, se pur con alcune attenuazioni, si applica anche alle persone giuridiche, ad enti o associazioni.

² L'entrata in vigore della legge 675/96 è prevista per l'8 maggio 1997 per quanto riguarda il trattamento di dati con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, mentre è posticipata al 1° gennaio 1998 per quanto riguarda il trattamento di dati senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati.

legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (art.1, 1[^] comma).

Non solo, con l'art.2 della stesse legge-delega, *"il Governo è delegato ad emanare (...) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (...)"*³.

2. Il titolare: individuazione

L'ambito di applicazione della legge 675/96, risulta di ampio respiro.

Sotto il profilo soggettivo, infatti, la legge si applica indistintamente a privati, società, enti pubblici e enti pubblici economici. Per quanto attiene, invece, al profilo oggettivo, si applica al trattamento dei dati personali effettuato **con o senza** l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati⁴.

Molti però sono gli adeguamenti necessari per la piena attuazione delle disposizioni, in quanto la 675/96 è una legge generale, immediatamente applicabile *"al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato"* (art. 2).

In particolare la legge definisce puntualmente i criteri per l'individuazione dei soggetti preposti al trattamento dei dati personali. Tali criteri, calati all'interno della Pubblica Amministrazione, richiedono però una ridefinizione dell'organizzazione stessa. Non a caso l'art. 27, 4[^] comma, prevede che *"i criteri dell'organizzazione delle amministrazioni*

³ La legge delega costituiva inizialmente parte integrante del disegno di legge principale. Successivamente è stata resa autonoma.

⁴ In tal senso l'art. 1, 2[^] comma ove espressamente si stabilisce che *"per trattamento di dati personali deve intendersi quello che si svolge con o senza l'ausilio di mezzi informatici o comunque automatizzati"*. Inoltre anche l'art. 5 ripete che *"il trattamento dei dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi"*.

pubbliche sono attuate nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge”.

Rispetto a quanto qui evidenziato, si ritiene opportuno soffermare l’attenzione sui soggetti preposti al trattamento di dati personali, ossia il titolare, il responsabile e l’incaricato.

Il titolare è *"la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.1, 2^ comma).*

Secondo una prima lettura, il titolare potrebbe essere inteso come *“colui che ha la rappresentanza legale nell’Ente”* (Buttarelli).

Nella struttura regionale allora il titolare dovrebbe essere individuato nella figura del Presidente della Giunta regionale.

Bisogna però tener conto che l’essere individuato come “titolare” del trattamento comporterebbe, per il Presidente della Giunta, tutta una serie di attribuzioni e competenze specifiche, con conseguenti responsabilità.

Infatti, secondo l'art.8 della legge, il titolare è colui che *"deve scegliere il responsabile"* del trattamento e che deve vigilare *“sulla puntuale osservanza delle disposizioni"* in materia di trattamento e *"delle proprie istruzioni"*.

Gli incaricati, che compiono le operazioni del trattamento, operano *"sotto la diretta autorità"* del titolare (art.19).

A seguito di queste attribuzioni la legge 675/96 crea, attorno alla figura del titolare, un reticolato di sanzioni e una precisa responsabilità, civile e penale, per quanto avviene riguardo al trattamento dei dati.

Rispetto al quadro qui delineato, in una amministrazione di ampie dimensioni, quale può essere la Regione, il Presidente della Giunta difficilmente potrebbe riuscire ad attuare e realizzare appieno le misure di

vigilanza e di controllo richieste e di conseguenza potrebbe continuamente prospettarsi il rischio di incorrere in sanzioni civili e penali.

Peraltro non sarebbe neanche possibile, per il Presidente della Giunta delegare la propria titolarità, in quanto la legge induce ad escludere la validità di un sistema di deleghe organizzative che "operino da schermo".

La definizione di "titolare" data dalla legge però potrebbe prestarsi ad una diversa lettura.

Infatti la formulazione dell'art.1, 2^a comma, non statuisce che "il titolare è colui che ha la rappresentanza legale" bensì, in modo più sottile, formula che il titolare è "*colui che decide la finalità del trattamento*", ossia colui che è al vertice piramidale dell'Ente e che quindi decide sul trattamento specifico (Imperiali)⁵.

Allora, mentre nelle società colui che decide può anche essere colui che ha la rappresentanza legale, nelle pubbliche amministrazioni, nelle quali è stata attuato il D.Lgs. 29/93, il soggetto che "decide" non è il Presidente della Giunta bensì, è il Direttore Generale⁶.

⁵ Si ricorda che la Direttiva comunitaria 95/46/CE non parla di titolare, bensì di responsabile del trattamento Art. 2 lettera d) infatti è sancito "*responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali. (omissis)*".

⁶ A tale interpretazione potrebbe ostare l'obiezione che la legge parla di "titolare" e non sembra prevedere che i titolari possano essere "più soggetti". Però l'art.1, afferma che il titolare è colui che decide sulle finalità e modalità del trattamento di dati personali. Tale formulazione ricorda quella della legge 241 del 1990 per il responsabile del procedimento: così come per ogni procedimento amministrativo c'è un responsabile del procedimento, così per ogni trattamento ci può essere un titolare. Inoltre l'interpretazione riportata sembra essere avallata dall'art. 2 lettera d) della Direttiva 95/46/CE secondo la quale "*il responsabile del trattamento (nella normativa italiana <il titolare>) è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che da solo o insieme ad altri determina le finalità e gli strumenti del trattamento dei dati*".

In tal senso, anche l'art. 7 della legge 675/96, nel quale viene prevista la notifica al Garante, a cura del titolare. Infatti nella notifica, tra gli altri elementi devono essere indicati deve risultare anche "*la qualità e la legittimazione del notificante*". Tale formulazione lascia tutti gli spazi aperti per poter sostenere che per ogni trattamento ci possa essere un titolare-notificante.

Sembrerebbe, quindi, preferibile, per una piena attuazione dei principi e delle garanzie della legge, individuare come "titolare" il direttore generale preposto a ciascun dipartimento, in quanto unico soggetto in grado di decidere le finalità del trattamento, vigilare sull'operato del responsabile del trattamento e sugli incaricati⁷ e conseguentemente rispondere per eventuali inadempimenti.

Tale interpretazione deve comunque essere ulteriormente valutata tenendo conto di ipotesi specifiche, ad esempio:

- se in una pubblica amministrazione esiste un CED, il titolare del trattamento è il direttore del Centro?
- se i dati vengono trattati in più dipartimenti, secondo quale criterio si individua il titolare?

Quanto fin qui richiamato è ovviamente esemplificativo rispetto alle problematiche che si dovranno affrontare per l'attuazione della legge. Ciascuna Amministrazione comunque troverà la risposta all'interno delle proprie strutture, scegliendo l'organizzazione che ritiene più adatta.

3. Responsabili e incaricati del trattamento: loro individuazione

La legge 675 intende *"per responsabile la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali"* (art.1, 2^a comma).

L'art.8, 2^a comma, ribadisce che il responsabile procede al *"trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare"*. Il 3^a comma prosegue affermando che *"ove necessario per esigenze organizzative, possono essere*

⁷ Si ricorda la stessa legge 675/96 richiede, per la sua attuazione, che *"i criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche siano attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge"* (art.27, 4^a comma).

designati responsabili più soggetti anche mediante suddivisione di compiti".

La legge però prevede che il responsabile sia una figura eventuale⁸. Quindi il titolare e il responsabile potrebbero anche coincidere nella stessa persona⁹.

Nel caso le singole amministrazioni intendano avere il titolare ed il responsabile in due distinte figure, sarebbe metodologicamente opportuno, per individuare i responsabili, procedere ad un monitoraggio delle banche dati presenti nei vari Dipartimenti.

Quindi, avvalendosi del regolamento sui responsabili del procedimento, si potrebbe verificare se, ove esiste già solo un archivio di dati, si è anche in presenza di un procedimento amministrativo.

Nell'ipotesi che vi sia tale coincidenza si potrebbe allora designare il responsabile del procedimento anche come responsabile del trattamento, in modo da evitare una dispersione di informazioni e una frammentazione di competenze¹⁰.

Ulteriore passaggio è comprendere con che tipo di atto dovranno essere nominati i responsabili, in considerazione che l'art.8, 4^o comma, prevede che i "*compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto*".

Bisognerà allora valutare se è necessario uno specifico atto scritto per ciascun responsabile,, con la relativa indicazione analitica dei compiti affidatigli, ovvero è sufficiente un regolamento organizzativo generale, così

⁸ Infatti l'art.8, 1^o comma afferma "*il responsabile, se designato*". Si richiama anche l'art.10, lett.f).

⁹ In tal senso l'art. 7 lettera h) secondo il quale in mancanza dell'indicazione del responsabile si considera responsabile il titolare.

¹⁰ Comunque la legge richiede che il responsabile del trattamento sia individuato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

come è stato fatto per l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi.

Per quanto, invece, attiene le responsabilità discendenti dal trattamento dei dati, come già ricordato, la legge 675/96 impone uno stretto rapporto di vigilanza e controllo tra il titolare e il responsabile ed un preciso obbligo del responsabile di *“procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare”*.

La legge quindi, garantendo il principio di certezza del diritto, prevede disposizioni puntuali che delineano chiaramente il reticolato delle responsabilità e facilitano dall'esterno l'individuazione del soggetto che dovrà rispondere per eventuali inadempimenti e l'individuazione dell'obbligato al risarcimento in caso di danno.

Nell'art.8 della legge 675/96 viene individuata anche la figura dell'incaricato, ossia il soggetto che elabora *“i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile”*.

L'art.19 prevede inoltre che *“non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità”*.

Quindi, anche se l'articolo 8, ultimo comma, non precisa, come invece viene fatto per il responsabile, che debba esserci un atto scritto, sarebbe preferibile che anche gli incaricati venissero nominati con le stesse modalità adottate per la nomina dei responsabili.

E' indubbio che la legge pone, in tal modo, a carico delle amministrazioni un eccessivo onere, aggravandone la burocratizzazione.

4. *Conseguenze della legge in caso di outsourcing, disaster recovery*

Rispetto a quanto qui ci occupa, bisogna soffermare l'attenzione anche sull'ipotesi di contratti di servizi informatici (*outsourcing, disaster recovery*) stipulati dall'amministrazione e, in particolare, individuare in tali contratti la figura del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.

Si ritiene che, anche se i dati sono oggetto di trattamento da parte di un soggetto esterno all'amministrazione, la titolarità continua a rimanere in capo all'amministrazione stessa: la società che tratta i dati dovrebbe invece essere individuata come responsabile del trattamento.

Quindi il responsabile procederà *“al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni”*.

Comunque l'amministrazione dovrebbe procedere a definire e specificare tali rapporti nelle condizioni contrattuali¹¹.

5. *Trattamento dei dati personali. Procedimento*

L'art.27 prevede che la pubblica amministrazione possa trattare dati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti¹². Una specificazione viene operata nell'ipotesi si debba dare comunicazione e diffusione¹³ dei dati trattati.

¹¹ Vedere sul punto Imperiali-Imperiali, *La Tutela dei dati personali*, Ed. SOLE 24-ORE, 1997, pag.163.

¹² Tal comma è stato soggetto a due diverse interpretazioni. La prima interpretazione afferma che, con il 1° comma dell'art.27, il legislatore, abbia semplicemente inteso ribadire il principio generale di legalità (Buttarelli). Secondo invece una interpretazione più restrittiva, la pubblica amministrazione può operare trattamenti esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti. In tal senso Torsello, Atti del Convegno tenuto dal Sole 24 Ore *“La tutela della privacy”*, Milano, 1997, pagg. 9-12.

La legge infatti prevede una distinzione:

1) la comunicazione e la diffusione fatta da TERZI A SOGGETTI PUBBLICI sono ammesse quando previste da una legge ovvero da un regolamento.

Se invece la comunicazione e la diffusione sono fatte da terzi a soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni istituzionali¹⁴, deve essere data semplice comunicazione al Garante che potrà vietare la comunicazione previo provvedimento motivato¹⁵.

Nel merito, la su richiamata disciplina deve tener conto di quanto stabilito dall'art.15 della legge 59/97, e in particolare la previsione della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

Secondo infatti quanto stabilito da tale articolo *"gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle stesse forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"*.

2) la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di SOGGETTI PUBBLICI A PRIVATI O ENTI PUBBLICI ECONOMICI sono ammesse invece solo se previste da norme di legge o di regolamento.

- -

- La legge prevede inoltre che la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.7¹⁶, debba notificare al Garante a cura del titolare e del responsabile,

¹³ L'art.1, 2^ comma individua cosa debba intendersi per comunicazione e per diffusione.

¹⁴ Sarà necessario comprendere cosa la legge intenda per *"svolgimento di funzioni istituzionali"*

¹⁵ Peraltro non è ben chiara questa specificazione in quanto comunque la pubblica amministrazione ha, ai sensi dell'art. 7, l'obbligo di notifica al Garante. Comunque lo stesso articolo 20, nel disciplinare specificatamente la comunicazione e la diffusione dei dati rinvia, per le pubbliche amministrazioni, a quanto previsto dall'art.27.

¹⁶ Lo stesso articolo individua gli elementi necessari che devono essere contenuti nella notificazione.

il trattamento che intende effettuare; a tale notifica non deve seguire l'autorizzazione da parte del Garante.

Rispetto a quanto previsto, dall'art.7, la pubblica amministrazione potrebbe procedere ad una unica notifica per tutti i trattamenti. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 15 della legge 59/97 e precisamente della costituzione della rete informatica, potrebbe addirittura paventarsi l'ipotesi di avvalersi, proprio per la notifica al Garante, di strumenti informatici.

- Per la pubblica amministrazione, a differenza dei privati e degli enti pubblici economici, la legge prevede una posizione di "privilegio", infatti per il trattamento dei dati non deve essere preventivamente richiesto il consenso dell'interessato.

- La lettura dell'articolo 10 sembrerebbe che anche la pubblica amministrazione debba dare informativa all'interessato al momento della raccolta (*art.10*).

Questo si desumerebbe dall'eccezione contenuta nel 2^o comma, in quanto viene esclusa l'informativa allorchè la conoscenza di taluni elementi possa ostacolare le funzioni pubbliche ispettive o di controllo o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati ovvero di sicurezza dello Stato ovvero per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché la tutela della loro stabilità.

In particolare la lettera e) dell'art.7, 4^o comma, richiede che debbano essere contenuti nella notificazione i trasferimenti "i dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, qualora riguardino taluni dei dati *"sensibili, ovvero di dati relativi ai provvedimenti di cui, all'art.686 del c.p.p."* fuori del territorio nazionale. Si ritiene opportuno segnalare tale disposizioni, in quanto ormai quasi tutte le amministrazioni immettono dati su Internet.

Quindi se la pubblica amministrazione non persegue una di queste finalità è tenuta agli obblighi di legge

Il 1° comma, prevede inoltre che *“l’interessato sia previamente informato per iscritto”*; bisognerà allora comprendere con quali modalità procedere a tale adempimento¹⁷.

- L’art.13 elenca i diritti dell’interessato¹⁸. Tali diritti possono essere esercitati anche nei confronti della pubblica amministrazione, infatti l’art.14, ove sono indicate le ipotesi di esclusione dell’esercizio dei diritti

¹⁷ L’art.10 prevede che nell’informativa debbano essere indicati:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all’art.13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare, e se designato, del responsabile”.

Nel caso di bando pubblicato per l’effettuazione di nomine regionali (le nomine prevedono un trattamento di dati) si potrebbe ipotizzare di scrivere già nel testo del suddetto bando le informazioni richieste dall’art.10.

¹⁸ Secondo quanto previsto dall’art. 13: in relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto:

a) di conoscere l’esistenza di trattamento di dati che lo possono riguardare;

b) di essere informato di quanto indicato nella notificazione al Garante relativamente al nome, denominazione o ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare; le finalità e modalità del trattamento e il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;

c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1- la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano

2- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge

3- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero qualora abbia interesse integrazione dei dati

4- l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi salvo che tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego sproporzionato di mezzi

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali previsti a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, e di essere informato dal titolare della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

I diritti di cui all’art. 13 possono essere fatti valere dinanzi all’Autorità giudiziaria o con ricorso al Garante (art. 29 legge 675/96).

dell'interessato, individua puntualmente i limiti specifici nei quali non rientra la pubblica amministrazione¹⁹.

6. *Trattamento dei dati sensibili: richiesta di consenso*

L'art.22 individua una specifica disciplina per il trattamento dei dati sensibili²⁰ da parte della pubblica amministrazione.

Infatti tale disposizione prevede che *“il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevati finalità di interesse pubblico da perseguire”*.

Il trattamento dei dati sensibili può essere allora effettuato solo per espressa disposizione di legge, senza che debba essere richiesto il consenso dell'interessato²¹.

¹⁹ L'art.14, tra le altre ipotesi esimenti, sancisce, alla lettera d), che diritti degli interessati non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti *“da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, non che la tutela della loro stabilità”*.

²⁰ L'art. 22 indica come *“dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”*.

La Pubblica Amministrazione dovrà riflettere particolarmente sul trattamento dei dati sensibili ed in particolare sul trattamento dei dati effettuato dagli Uffici del Personale.

²¹ Nel merito, riportando un esempio concreto che riguarda la Regione Piemonte: la legge regionale n.39/95 su *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti della Regione e soggetti nominati”* prevede all'art. 17 che *“entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o della Giunta regionale, per le nomine di rispettiva competenza, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sugli organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuato nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati essenziali relativi e dei proponenti”*.

Sarà quindi da operare, all'interno delle singole amministrazioni pubbliche, una puntuale individuazione di tutti i trattamenti dei dati sensibili, in modo da verificare se esiste una legge, statale o regionale, che preveda il trattamento e soprattutto se tale legge sia articolata secondo quanto richiesto dalla legge n.675 del 1996.

Se, a seguito del monitoraggio, si rileva un trattamento di dati sensibili senza espressa previsione legislativa - ovvero senza specificazione dei dati che possono essere trattati, delle operazioni eseguibili e delle rilevanti finalità di interesse pubblico - la Regione dovrà valutare la necessità di continuare a trattare tali dati e quindi attivarsi per emanare disposizioni legislative nel senso di quanto richiesto dalla legge 675/96.

Peraltro le pubbliche amministrazioni devono procedere in tal senso tenendo conto dei tempi indicati dall'art.41, 5[^] comma secondo il quale, *"nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, 3[^] comma, ad opera di soggetti pubblici (..) possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante"*.

7. Sistemi di sicurezza

La legge richiede, all'art.15, che *"i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi"*.

Questa comunicazione rientra nel trattamento di un dato sensibile, però la stessa legge prevede puntualmente la finalità, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico. Pertanto la Regione si ritiene possa procedere al trattamento di tali dati.

Certamente questa disposizione comporterà un particolare onere per la pubblica amministrazione in quanto la legge afferma che la "perdita" dei dati può essere anche "accidentale"²².

In tal senso già solo "accidentale" può essere la perdita di dati informatici a causa di un *virus*²³.

8. Responsabilità: le sanzioni penali e amministrative

Si richiamano le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e penale per sottolineare la "serietà" e la gravità della legge. In particolare sono introdotti reati penali propri²⁴, con sanzioni peraltro alquanto severe.

Non solo, si ricorda che, ai sensi dell'art.18 è previsto che *"chiunque cagiona danno ad altri per effetto dei trattamenti di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art.2050 codice civile"*²⁵.

E' quindi prevista una generale responsabilità oggettiva della pubblica amministrazione. In particolare il titolare e il responsabile saranno tenuti a rispondere per i danni arrecati, prescindendo dall'elemento soggettivo con il quale si è posto in essere il fatto dal quale è stato cagionato il danno.

²² L'art. 15, 2^a comma, prevede che intervenga un regolamento governativo nel quale saranno individuate le "misure minime di sicurezza" da adottare in via preventiva.

²³ Si ricorda che, secondo la legge 675/96, al titolare competono le decisioni in ordine al profilo della sicurezza e che il responsabile deve essere individuato per l'esperienza, capacità ed affidabilità anche sotto il profilo della sicurezza. Tale regolamento deve intervenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge.

²⁴ Gli articoli 34, 35, 36 e 37 sembrano applicarsi a "chiunque". Tali reati però sono propri, in quanto il legislatore non ha inteso individuare tali responsabilità nella collettività indiscriminata, bensì in capo di quei soggetti che, per competenza decisionale e tecnica sono preposti alle attività di trattamento. In tal senso Imperiali-Imperiali, cit., pag.161.

²⁵ L'art.2050 cod. civ. recita: *"Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno"*.

Inoltre l'art.2050 cod. civ. prevede l'inversione dell'onere della prova. Il danneggiato dovrà semplicemente provare il "fatto storico", con una conseguente presunzione di responsabilità della pubblica amministrazione che dovrà provare allora di "*avere impiegato ogni cura e/o misura atta ad impedire l'evento dannoso*"²⁶.

Non si può non richiamare anche l'art.29, 9^o comma, secondo il quale il danno non patrimoniale è risarcibile **anche** nei casi di violazione dell'art.9²⁷."

L'"*anche*" precisato dal legislatore sembrerebbe presupporre allora un generale principio di risarcimento del danno non patrimoniale per la non corretta applicazione della legge 675/96²⁸.

Conclusioni

Operando una valutazione complessiva, rispetto a quanto fin qui evidenziato senza pretese di esaustività, si ritiene importante sottolineare come, spesso, per garantire il diritto alla riservatezza, la legge 675/96 ha

²⁶ Sul punto ad una attenta analisi della giurisprudenza emerge un orientamento costante.

²⁷ L'articolo 9 prevede le modalità di raccolta e requisiti dei dati personali. Si richiama in particolare la lettera c) secondo la quale i dati personali oggetto di trattamento devono essere "*esatti e se necessario aggiornati*".

Bisogna allora individuare quale portata assume la precisazione "*se necessario aggiornati*", ossia quando, e rispetto che tipo di dati, è necessario l'aggiornamento.

In particolare, nell'ipotesi di semplice raccolta di dati forniti con autocertificazione - e si ricorda che la raccolta di dati è considerata, dalla legge, come trattamento-, in che termini e limiti l'amministrazione deve provvedere all'aggiornamento dei dati in suo possesso? Peraltro la legge sull'autocertificazione non impone ai dichiaranti l'obbligo espresso di comunicare variazione ai dati e di conseguenza l'amministrazione può possedere dati non aggiornati.

A seguito dell'intervento della legge 675/96, sarebbe allora il caso che l'Amministrazione imponesse l'obbligatorietà dell'aggiornamento dei dati?

Per quanto invece riguarda l'esattezza dei dati, in una fattispecie, per esempio, di concorso pubblico, l'Amministrazione, pur conservando tutti i dati di coloro che si sono iscritti al concorso, non verifica l'esattezza di tutti i dati che sono stati dichiarati, se non nel successivo momento di espletamento del procedimento concorsuale.

Nel frattempo è possibile che l'Amministrazione raccolga -quindi tratti- dati non esatti.

²⁸ In tal senso Imperiali-Imperiali, cit., pag.155.

remato contro tutte le contestuali leggi o disegni di legge che tentano invece di snellire e sburocratizzare l'amministrazione

Peraltro è necessario verificare i rapporti della legge 675/96 con la legge 241 del 1990 e con tutte le disposizioni che sono intervenute in materia di diritto di accesso.

Infatti anche se la legge sulla tutela di dati personali, prevede, nelle disposizioni transitorie (*art.43, 2^a comma*) un raccordo formale con le norme sul diritto di accesso e sugli Archivi di Stato, comunque si pone un problema di raccordo sostanziale per la predisposizioni dei procedimenti adeguati.

--

**VADEMECUM SULLE MODALITA' CON LE QUALI
PROCEDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 675/96**

- MONITORAGGIO banche dati informatiche e cartacee;

- MONITORAGGIO del tipo di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione). In particolare monitoraggio dei dati che vengono immessi su Internet e del trasferimento, anche temporaneo, dei dati fuori del territorio nazionale;
 - Individuazione dei relativi disposti legislativi e regolamentari; indicazione dei dati che vengono necessariamente comunicati o diffusi per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

 - Individuazione dei dati sensibili e delle leggi eventuali di previsione del trattamento;

 - Individuazione dei titolari, dei responsabili e degli incaricati per ogni trattamento. Definizione dell'atto di individuazione.